

Tutto ciò premesso:

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.**

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto denominato *"realizzazione di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel Comune di Laterza"* proposto dal medesimo Comune ed incluso nell'istanza di adesione al bando PO FESR - Asse II - Linea di Intervento 2.5. - Az. 2.5.1. *"Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione centri comunali di raccolta (CCR)"*, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa **e a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate in precedenza**, intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al proponente, V Settore - Urbanistica, Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Laterza;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile dell'Az. 2.5.1 -

Linea di Intervento 2.5. del PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto) ed all'Ente di gestione del P.N.R. "Terra delle Gravine";

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 23 gennaio 2014, n. 23

PSR FEASR 2007-2013 - Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" - Proponente: Pugliese Vito. Comune di Castellaneta Valutazione di Incidenza. ID_4726

L'anno 2014 addì 23 del mese di gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

il proponente con nota acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6899 del 15/07/2013 tra-

smetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (*screening*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;

L'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., con nota n. 7677 del 30/07/2013 rilevava le aree di intervento erano attraversate da impluvi;

L'Ufficio scrivente, con nota n. 10614 del 13/11/2013 chiedeva all'Autorità di Bacino della Puglia di verificare la correttezza del destinatario del parere espresso con nota n. 13753 del 22/10/2013, acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 10420 dell'08/11/2013, atteso che, sulla base della documentazione agli atti dello scrivente Ufficio le particelle 3, 16, 46 e 48 del foglio 8 del Comune di Castellaneta risultano essere di proprietà del Sig. Vito Pugliese che ha presentato istanza acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 6889 del 15/07/2013 e non già del Sig. Giovanni Pugliese come riportato nella nota n. 13753 del 22/10/2013.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con nota 15709 del 28/11/2013 acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 11751 del 13/12/2013, rettificava il predetto parere espresso, ai sensi dell'art. 6 comma 4bis della L.r 11/2001 e ss.mm. e ii., intestandolo al Sig. Pugliese Vito, trasmetteva il proprio parere, con nota n. 13754 del 22/10/2013 acquisita dal protocollo;

considerato che:

secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui alla nota in oggetto, il progetto sarà incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 *"Accrescimento del valore economico delle foreste"* Azione 1. *"Miglioramento dei boschi esistenti produttivi"*;

ai sensi dell'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 *"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"*: **1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;**

con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antoncelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto;

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla fase 1 di "screening"

Il presente provvedimento è relativo, così come affermato nella Relazione tecnica trasmessa con la nota acquisita al n. 6889 del 15/07/2013, al progetto di miglioramento dei boschi ubicati nelle particelle 3, 16, 46 e 48 del foglio 8 del Comune di Castellaneta su una superficie di ha 20,26 e interamente ricompreso nel SIC "Murgia di Sud - Est" caratterizzato, secondo la relativa scheda Bioitaly¹, dalla presenza dei seguenti habitat: Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-brachypodietea*) (*), Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, Querceti di *Quercus trojana*, Versanti calcarei della Grecia mediterranea, Foreste di *Quercus ilex*.

¹ <http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr005ta.htm>

(*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell'area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore "C";
- vincolo idrogeologico;
- ATD "bosco" e Biotopo "Boschi Lamatrotta, ecc.";

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

- 6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
- 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi;
- 6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC "Murgia di Sud - Est")

Ambito di paesaggio: *Alta Murgia*

Figura territoriale: *La sella di Gioia del Colle*

Il popolamento forestale oggetto di intervento è costituito da un ceduo a prevalenza di fragno con sporadici esemplari di roverella mentre il sottobosco è costituito prevalentemente da arbusti meso - xerofili (prugnolo, biancospino, rosa canina, terebinto, lentisco e olivastri)

L'intervento, secondo quanto affermato nella documentazione trasmessa, consiste nei seguenti interventi:

- ricostituzione boschiva mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie degradate, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura;
- eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante limitatamente alle specie invadenti che sono in diretta competizione con le specie dipendenti delle specie arboree quercine, al fine di favorire l'accrescimento e lo sviluppo delle specie arboree principali, rilasciando le specie tipiche del sottobosco;
- piantumazione a gruppi di roverella, fragno e leccio, bagolaro e carrubi;
- realizzazione e ammodernamento della viabilità forestale esistente

considerato che:

- la tipologia d'intervento proposto è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;

- il Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), la Provincia di Taranto e il Comune di Castellaneta, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Murgia di Sud - Est", cod. IT9130005, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni ivi compresa quella dall'Autorità di Bacino della Puglia (9):

- gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo;
- sia stralciata l'operazione di rinfoltimento, atteso che dall'analisi dell'ortofoto SIT Puglia 2010 si evince l'insussistenza di ampie radure all'interno del popolamento in oggetto;
- l'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco;
- i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
- devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;

- è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
- l'operazione *"eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante"* deve essere eseguito limitatamente ai casi in cui tale operazione sia necessaria quale intervento necessario per il taglio di ricostituzione boschiva di sulla base di quanto affermato nel *"Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione Puglia"*, approvato con D.G.R. 11 aprile 2012 n. 674, *"Sono invece da eseguire con molta cautela interventi abitualmente considerati utili ai fini della prevenzione e pertanto applicati su vasta scala, quali il decespugliamento andante. Tale intervento altera la struttura complessa del bosco e spesso rappresenta un fattore di alterazione, nei casi in cui la sostituzione della vegetazione arbustiva o a cespuglio con xerogramineti aumenta in modo sensibile il pericolo di propagazione del fuoco. Il sottobosco, soprattutto se costituito da sempreverdi, è formato infatti da biomassa ricca in acqua, la cui dissipazione sottrae energia alla combustione; pertanto la sua eliminazione può essere un intervento inutile, se non errato, in certe condizioni e va valutato con molta cautela. È da aggiungere che la eliminazione del sottobosco modifica la "porosità" dell'ecosistema bosco, facilitando l'ingresso del vento con conseguente aumento della velocità di propagazione del focolaio"*. (p. 13016)
- le piste forestali dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria;
- durante la permanenza dei cantieri sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un significativo un significativo ostacolo al regolare deflusso delle acque;

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTO il parere, favorevole con prescrizione, dell'Autorità di Bacino della Puglia espresso, ai sensi dell'art. 6 c. 4bis, della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. con nota n. 13753 del 22/10/2013 rettificato con nota n. 15709 del 22/11/2013 e acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 11751 del 13/12/2013

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.**

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto incluso nell'istanza di adesione al PSR 2007-2013 Misura 122 *“Accrescimento del valore economico delle foreste”* Azione 1 *“Miglioramento dei boschi esistenti produttivi”* per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è relativo a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente - Sig. Vito Pugliese;

- di trasmettere il presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto) al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, alla Provincia di Taranto, al Comune di Castellaneta;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A. e V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 23 gennaio 2014, n. 24

PSR 2007-2013 - Misura 227, Azione 3 “Valorizzazione turistico - ricreativa dei boschi”. Proponente: Barberio Giuseppe Valutazione di Incidenza. ID_4539

L'anno 2014 addì 23 del mese di gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

il proponente con nota acquisita dal protocollo del Servizio Ecologia al n. 9225 del 06/11/2012 chie-